

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 dicembre 2007.

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2006, n. 166;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2006, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi»;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2007 fino alla fine del mese di novembre 2007, sono stati notificati alla Commissione europea 245 focolai di anemia infettiva degli equini, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano operativo predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 14 novembre 2006;

Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure sanitarie di sorveglianza e controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgenza e verificare l'andamento della citata malattia;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equidi, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Pisa;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

2. Le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.

3. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali provvedono, per il tramite delle regioni e province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positività effettuata dal Centro di riferimento nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di riferimento - con sede in Pisa - le informazioni previste dalla decisione 82/894/CE e successive modifiche.

Art. 2.

1. È resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi di età superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.

2. Non si intendono compresi nella categoria da macello i riproduttori ed i soggetti da carne interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.

3. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1, nonché di quelli effettuati ai sensi dell'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, hanno validità di dodici mesi.

4. Gli esiti, nonché le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

5. Qualora, durante i controlli sierologici di cui al comma 1, siano rinvenuti equidi non ancora identificati ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, il proprietario o il detentore delegato dal proprietario hanno l'obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile alla regolarizzazione. La non osservanza di tale prescrizione è sanzionata a norma di legge.

6. In attesa dell'esito del campionamento, il veterinario ufficiale individua l'equide non regolarmente identificato tramite la scheda di cui all'allegato A.

Art. 3.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire, previa comunicazione al Ministero della salute e secondo le modalità indicate dal Centro di riferimento, una diversa frequenza dei controlli rispetto a

quelli previsti dal presente decreto, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale con esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 4.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore, o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B, per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di referenza stesso.

Art. 5.

1.1. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, in modo particolare ippodromi, aste e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

1. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del centro di referenza, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.

2. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

Art. 7.

1. Le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali sieropositivi siano sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.

2. La movimentazione degli animali sieropositivi, esclusivamente per motivi legati al benessere o alla macellazione, può essere consentita solo dopo la comunicazione del servizio veterinario locale competente per territorio al servizio veterinario locale di destinazione, che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire le stesse misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.

3. Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, così come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per quanto riguarda gli equidi positivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere firmato dal veterinario ufficiale.

4. Il Centro di referenza trasmette trimestralmente al Ministero della salute un report relativo alla situazione epidemiologica a livello nazionale.

Art. 8.

1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste dall'art. 4, e contestualmente informa il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1, effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono interamente a carico del proprietario, del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

Art. 9.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario ufficiale, non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 10.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 199

Anemia Infettiva degli Equini**Scheda di prelievo campioni di sangue da sottoporre a test sierologico**

ASL _____ Distretto _____

Telefono 1) _____ 2) _____ Fax _____

Motivo del prelievo

1. sorveglianza sierologia
 2. movimentazione dei capi
 3. sorveglianza sindromica: Almeno i segni presenti o pregressi Associazione di febbre E anemia (valutazione clinica o emocromocitometrica)

Note: Altri segni riscontrati: Segno 1 _____ ; Segno 2 _____ ; Segno 3: _____ ;
 Segno 4 _____

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b - D.M. 5/5/2006)

Denominazione _____

Detentore _____

Codice azienda [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Tipologia di allevamento* [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] _____ [I] _____

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo/Località _____

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord _____ Long. Est _____

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	Nome	Cod. identificativo Passaporto	Cod. identificativo Microchip	Registrazione **	Specie ***	Sesso	Anno Nascita	Proprietario

Legenda:

* barrare: Cavallo = [A] Sella allenamento; [B] trotto allenamento; [C] galoppo allenamento;
 [D] Sella allevamento; [E] Trotto allevamento; [F] galoppo allevamento; [G] Carne allevamento; [H] altra tipologia (indicare)
 Altre specie = [I] (Indicare asino, mulo ecc...)

** U = Untre; F = FISE; *** C=cavallo; A= asino; M= mulo/bardotto;

Data _____

(Veterinario prelevatore stampatello) _____ firma _____

MISURE DI BIOSICUREZZA EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE IN ISOLAMENTO

1) Il veterinario ufficiale deve compilare in duplice copia la scheda di cui all'allegato D: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.

2) L'area destinata all'isolamento deve essere preferibilmente un locale chiuso, ma può essere tollerato anche un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 500 metri dalla presenza di altri equidi, anche se di passaggio, es. trekking, in considerazione del raggio di volo degli insetti vettori e del limitato periodo di tempo di permanenza del virus al loro interno.

In caso di locale chiuso:

- applicare reti antinsetto a porte e finestre;
- utilizzare insetticidi o trappole luminose;
- rimuovere più spesso possibile feci e sostanze organiche;
- canalizzare le acque di scarico e i liquami;
- pulire, disinfettare e disinfestare periodicamente i ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unità sanitaria locale;
- pulire e disinfettare gli strumenti e gli attrezzi utilizzati.

3) Gli animali positivi possono essere movimentati esclusivamente per motivi di benessere o per essere condotti al macello, come già stabilito all'articolo 7.

Detta movimentazione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.

Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento.

4) Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento provvederà a verificare periodicamente il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti.

EQUIDE SIEROPOSITIVO PER AIE IN ISOLAMENTO

NOME	
COD. IDENTIFICATIVO MICROCHIP	□□□□□□□□□□□□□□□□
SPECIE*	C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>
SESSO**	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
ANNO DI NASCITA	
PROPRIETARIO O DETENTORE (NOME, COGNOME E CODICE FISCALE)	
CODICE AZIENDALE	
DATA DI CONFERMA DELLA POSITIVITA' DA PARTE DEL CENTRO DI RIFERENZA	

*SPECIE: C CAVALLO; A ASINO; M MULO; B BARDOTTO

**SESSO: M MASCHIO; F FEMMINA; C CASTRONE

LOCALE DI QUARANTENA**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE _____ PROVINCIA _____

INDIRIZZO/LOCALITÀ _____ CODICE AZIENDALE _____

COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA WGS84, GRADI DECIMALI):

LAT. NORD _____ LONG. EST _____

AUSL TERRITORIALMENTE COMPETENTE

ASL _____ DISTRETTO _____

INDIRIZZO/LOCALITÀ _____

TELEFONO 1) _____ 2) _____

FAX 1) _____ 2) _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VISITE PERIODICHE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL VETERINARIO UFFICIALE**DATA**

08A00224

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 17 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Pesaro.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO**

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 14 maggio 1975, con il quale veniva costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533-art. 1;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 26 novembre 2007 della Confederazione Naz. dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino, con la quale il signor Oliva Fabrizio, compo-

nente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla Commissione in premessa, risulta dimissionario e la signora Pagnetti Carmen viene nominata in sua vece;

Decreta:

La signora Pagnetti Carmen, domiciliata a Pesaro - c/o Conf. Naz. Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pesaro e Urbino - Centro direzionale Benelli, via Mameli, 90/92, viene nominata componente effettiva, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione di cui sopra, in sostituzione del signor Oliva Fabrizio, dimissionario.

Pesaro, 17 dicembre 2007

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

08A00195